REGOLAMENTO (CEE) N. 451/79 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 1979

che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/76 che stabilisce le modalità d'applicazione delle misure relative alla concessione di un aiuto alla produzione per le conserve di ananassi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 525/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, che istituisce un regime di aiuti alla produzione per le conserve di ananassi (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2990/78 (2), in particolare l'articolo 7,

considerando che l'ultimo comma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 525/77 prevede la possibilità, in determinate condizioni, di anticipare l'aiuto ai trasformatori ; che occorre definire le modalità atte a garantire l'osservanza di queste condizioni ;

considerando che è dunque opportuno completare il regolamento (CEE) n. 1627/76 (3) mediante adeguate disposizioni ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Al regolamento (CEE) n. 1627/76 sono aggiunti i seguenti articoli 3 bis e 3 ter :

« *Articolo 3 bis*

1. Per poter ottenere un anticipo sull'importo dell'aiuto alla produzione, il trasformatore è tenuto a presentare alla competente autorità dello Stato membro in cui si procede alla fabbricazione delle conserve :

a) una copia dell'impegno di conferimento o del contratto di cui all'articolo 2,

b) una domanda di anticipo sull'aiuto,

c) un documento attestante la costituzione di un deposito cauzionale pari all'importo dell'anticipo chiesto maggiorato del 10 %.

2. La domanda di anticipo di cui al paragrafo 1 deve recare, almeno :

a) il nome e l'indirizzo del richiedente,

b) l'indicazione dei quantitativi di conserve di ananassi prodotti o che saranno prodotti con ananassi raccolti nella Comunità.

3. L'anticipo non può eccedere l'80 % dell'importo dell'aiuto che può essere concesso per i quantitativi di cui al paragrafo 2, lettera b).

4. Il deposito cauzionale è costituito, a scelta del richiedente, in contanti o in forma di garanzia di un ente rispondente ai criteri stabiliti dallo Stato membro al quale è chiesto l'anticipo.

Articolo 3 ter

1. Il deposito cauzionale di cui all'articolo 3 bis è svincolato non appena le competenti autorità dello Stato membro interessato abbiano riconosciuto il diritto all'aiuto per i quantitativi di conserve prodotti.

2. L'anticipo, maggiorato del 10 %, viene rimborsato se, nel termine di 12 mesi dalla presentazione della relativa domanda, non sono state rispettate le condizioni di concessione dell'aiuto. In caso di mancato rimborso dell'anticipo, il deposito cauzionale viene incamerato.

Il rimborso dell'anticipo o, eventualmente, l'incamerazione del deposito cauzionale viene effettuato proporzionalmente ai quantitativi per i quali non sono state rispettate nel termine previsto le condizioni di concessione dell'aiuto.

Se il periodo di 12 mesi di cui al primo comma non ha potuto essere rispettato per causa di forza maggiore, il termine può essere prorogato, su richiesta dell'interessato, dalle competenti autorità dello Stato membro interessato ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 46.
(2) GU n. L 357 del 21. 12. 1978, pag. 1.
(3) GU n. L 180 del 6. 7. 1976, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente